

Legge federale sul disciplinamento dell'attività degli intermediari assicurativi

del	
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,	
visto il messaggio del Consiglio federale del ¹ ,	
decreta:	
I	
Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:	

1. Legge del 26 settembre 2014² sulla vigilanza sull'assicurazione malattie

Art. 19 cpv. 3 Abrogato

Titolo dopo l'art. 19

Sezione 1a Disciplinamento dell'attività degli intermediari assicurativi

Art. 19a

- ¹ Gli assicuratori possono concludere un accordo che disciplini:
 - a. la pubblicità telefonica;
 - b. la rinuncia alle prestazioni dei call center;
 - c. il divieto di pubblicità telefonica rivolta alle persone che non sono mai state assicurate presso di loro o che non lo sono più da un certo tempo;
 - d. la formazione degli intermediari;
 - e. la fissazione di limiti all'indennizzo degli intermediari;
 - f. l'allestimento e la firma di un verbale per i colloqui di consulenza.
- FF
- 2 RS 832.12

2020-.....

- ² Su richiesta degli assicuratori che rappresentano almeno il 66 per cento degli assicurati, il Consiglio federale può, per via di ordinanza, conferire carattere di obbligatorietà per tutti gli assicuratori nell'ambito dell'assicurazione sociale contro le malattie al disciplinamento dei punti di cui al capoverso 1 lettere c-f contenuti in un accordo di cui al capoverso 1; il disciplinamento dev'essere conforme alla legislazione e l'importo dell'indennizzo di cui al capoverso 1 lettera e dev'essere stabilito secondo le regole dell'economia.
- ³ Il Consiglio federale stabilisce nell'ordinanza di cui al capoverso 2 le infrazioni a un disciplinamento obbligatorio e le comminatorie della pena prevista all'articolo 54 capoversi 3 lettera h e 4 che le accompagnano.
- Art. 38a Provvedimenti in caso di mancato rispetto del disciplinamento dell'attività degli intermediari assicurativi

Se un assicuratore non rispetta un disciplinamento obbligatorio in virtù dell'articolo 19a capoverso 2, l'autorità di vigilanza può adottare i seguenti provvedimenti al massimo per un anno:

- vietargli di indennizzare gli intermediari ai quali non è legato da un contratto di lavoro:
- b. ordinare una limitazione delle spese per l'acquisizione di nuovi assicurati.

Art. 54 cpv. 3 lett. h e 4

- ³ È punito con la multa sino a 100 000 franchi chiunque, intenzionalmente:
 - commette un'infrazione di cui all'articolo 19a capoverso 3.
- ⁴ Chi ha agito per negligenza nei casi di cui al capoverso 3 lettere b-f ed h è punito con la multa sino a 20 000 franchi.

2. Legge del 17 dicembre 2004³ sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione

Art. 31a Disciplinamento dell'attività degli intermediari assicurativi nel settore dell'assicurazione complementare a quella sociale contro le malattie

¹ Le imprese d'assicurazione possono concludere un accordo che disciplini, nel settore dell'assicurazione complementare a quella sociale contro le malattie:

- la pubblicità telefonica;
- b. la rinuncia alle prestazioni dei call center;
- il divieto di pubblicità telefonica rivolta alle persone che non sono mai state assicurate presso di loro o che non lo sono più da un certo tempo;
- 3 RS 961.01

- la formazione degli intermediari;
- e. la fissazione di limiti all'indennizzo degli intermediari;
- l'allestimento e la firma di un verbale per i colloqui di consulenza.
- ² Su richiesta delle imprese d'assicurazione che incassano almeno il 66 per cento dei premi degli stipulanti, il Consiglio federale può, per via di ordinanza, conferire carattere di obbligatorietà per tutte le imprese d'assicurazione al disciplinamento dei punti di cui al capoverso 1 lettere c-f contenuti in un accordo di cui al capoverso 1; il disciplinamento dev'essere conforme alla legislazione e l'importo dell'indennizzo di cui al capoverso 1 lettera e dev'essere stabilito secondo le regole dell'economia.
- ³ Il Consiglio federale stabilisce nell'ordinanza di cui al capoverso 2 le infrazioni a un disciplinamento obbligatorio e le comminatorie della pena prevista all'articolo 86 capoverso 1 lettera d^{bis} che le accompagnano.
- ⁴ Sono fatte salve le disposizioni relative alla protezione dagli abusi.

Art. 38 cpv. 2

² Se un'impresa d'assicurazione non rispetta un disciplinamento obbligatorio in virtù dell'articolo 31a capoverso 2, la FINMA può rifiutarsi di approvarne le tariffe, ordinare l'adeguamento delle tariffe esistenti e adottare provvedimenti conservativi ai sensi dell'articolo 51.

Art. 86 cpv. 1 lett. dbis

- ¹ È punito con la multa sino a 500 000 franchi chiunque, intenzionalmente:
- commette, nel settore dell'assicurazione complementare a quella sociale contro le malattie, un'infrazione di cui all'articolo 31a capoverso 3.

П

- ¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
- ² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr